



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI" DI VERDELLO

VIA DON GIAVAZZI, 26 - 24049 VERDELLO (BG)

TEL. 035 871073 - FAX 035 872821 - C.M. BGIC88700C - C.F.93024450160



bgic88700c@istruzione.it

www.icverdello.edu.it

bgic88700c@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO**

***APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
N. 52 DEL 19.05.2022***

ALLEGATO AL PTOF

ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, così che essa assuma il carattere di una comunità che interagisca con la più vasta comunità sociale e civile, con il D.P.R. 416 del '74 sono stati istituiti i seguenti Organi Collegiali a livello di Istituto: Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Organo di Garanzia, Collegio dei Docenti, Comitato di Valutazione, Consiglio di Intersezione, Consiglio di Interclasse, Consiglio di Classe.

Sono, inoltre, previste le Assemblee dei genitori ed è possibile costituire il Comitato dei Genitori.

Art. 2

Per quanto attiene le competenze dei singoli OO.CC. valgono le disposizioni del T.U. 297/94. Ciascun O.C. opera in forma coordinata con gli altri e programma la propria attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Composizione

Art. 3

Il Consiglio di Istituto di Verdello, eletto secondo le norme vigenti, è composto da 19 membri di cui: 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 genitori degli alunni dei tre ordini di scuola e il Dirigente Scolastico, membro di diritto. Le adunanze del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono regolate dall'art. 10 del T.U. 297 del 16.04.94 e successive modificazioni.

Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Art. 4

Nella prima seduta del Consiglio di Istituto, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, si elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno 10 consiglieri; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del presidente.

Convocazione

Art. 5

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con lettera scritta, o mail per tramite della segreteria scolastica, a tutti i componenti, contenente l'ordine del giorno, la documentazione, e l'indicazione di eventuali relatori, con preavviso di:

- almeno 5 gg. per le sedute ordinarie;
- almeno 3 gg. per le sedute straordinarie;
- almeno 1 g. per le sedute urgenti.

La convocazione urgente può essere disposta solo dal Presidente della Giunta Esecutiva, anche telefonicamente. Per le convocazioni della Giunta Esecutiva valgono le stesse modalità.

Qualora ci siano documenti da approvare o sui quali è richiesto da parte dei membri dell'organo collegiale l'espressione di un parere/delibera, questi saranno inviati contestualmente alla convocazione o comunque con congruo anticipo rispetto alla data della riunione, per garantirne la presa visione anticipata da parte di tutti i membri.

Copia della convocazione del Consiglio va pubblicata all'albo online.

Seduta straordinaria

Art. 6

La seduta straordinaria può essere richiesta dalla Giunta Esecutiva, dal Presidente del Consiglio o da un terzo dei componenti il Consiglio (sette). Le riunioni del Consiglio, salvo impedimenti logistici, hanno sempre luogo nei locali della Scuola Primaria di Verdello in orario da stabilirsi di volta in volta, e avranno una durata non superiore alle 3 ore.

Votazioni

Art. 7

Le votazioni avvengono:

- per alzata di mano;
- a scrutinio segreto, relativamente a delibere concernenti persone: in questa forma lo scrutinio delle schede avviene ad opera di scrutatori designati dal presidente (o, per situazioni delicate, sorteggiati tra i Consiglieri presenti). È possibile eleggere per alzata di mano figure di sistema, trattandosi di una questione in cui prevale l'interesse alla trasparenza delle motivazioni (ci si uniforma, in questo, alla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. 2, n. 29 del 24 gennaio 2001 e alla Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 15 luglio 2011, n.15618);

Il Consiglio, a maggioranza, può decidere di volta in volta l'adozione di diverse forme di votazione e/o la votazione segreta anche in casi che non riguardino specificatamente persone.

Salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, (gli astenuti non vanno a costituire il quorum dei voti validamente espressi).

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sostituzione di membri cessati

Art. 8

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale, e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Rapporti con gli altri organi collegiali

Art. 9

Il Consiglio d'Istituto prima di deliberare su importanti argomenti o questioni che investono direttamente gli altri Organi Collegiali a livello di Istituto (Consigli di Intersezione, Interclasse,

Classe e Collegio dei Docenti) richiede il loro parere, salvaguardandone le competenze e l'autonomia.

Gli Organi Collegiali cui tale parere è richiesto dovranno esprimerlo per iscritto entro una data stabilita.

Processo verbale

Art. 10

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta;
- g) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa;

È facoltà di ogni Consigliere far mettere a verbale le proprie eventuali proposte ed osservazioni, presentando al segretario, per esteso, la propria dichiarazione.

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti.

Il verbale è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per l'approvazione.

Il verbale è approvato nella seduta successiva.

Di ogni verbale vengono estratte le delibere e pubblicate all'Albo Online entro 10 gg per un periodo di 15 giorni. Le delibere del consiglio di istituto vengono pubblicate in Amministrazione Trasparente (sezione Provvedimenti organi di indirizzo politico).

La numerazione dei verbali avverrà nel triennio di competenza (periodo di attività dell'organo)

Pubblicità delle sedute

Art. 11

Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, previa comunicazione al presidente del Consiglio, senza diritto di parola. Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 12

Possono partecipare alle riunioni a titolo di presenza o consultivo, su singoli temi, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, i rappresentanti della Provincia, del Comune,

delle OO.SS., ..., al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. Essi hanno, quando concessa, diritto di parola, ma non di voto.

Ordine del giorno

Art. 13

La discussione deve seguire l'ordine del giorno. Prima dell'inizio della seduta, il Consiglio, con votazione a maggioranza, ha facoltà di integrare l'ordine del giorno in caso di urgenze o dimenticanze. Nessun argomento può essere trattato nella seduta se non iscritto nell'ordine del giorno. Solo in caso che i membri presenti siano d'accordo a maggioranza di due terzi possono essere introdotti punti non previsti nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno non prevede la voce "Varie ed eventuali", se non singole comunicazioni importanti o urgenti.

Art. 14

Le proposte dei Consiglieri di inserire argomenti all'ordine del giorno per la successiva riunione del Consiglio di Istituto devono pervenire per iscritto al presidente del Consiglio con 5 gg. di anticipo, oppure essere verbalizzati nell'ultima riunione del Consiglio. Al presidente spetta la valutazione motivata di inserire o meno all'ordine del giorno l'argomento richiesto dai Consiglieri. In caso di mancato inserimento viene comunque data informazione al Consiglio, congiuntamente alle motivazioni di tale decisione.

Assenza del Presidente

Art. 15

Quando il Presidente è assente presiede la riunione il Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede la riunione il Consigliere - genitore più anziano d'età.

Il Presidente ha libero accesso agli uffici della scuola per le esigenze inerenti al suo mandato e ha diritto di avere dalla Giunta Esecutiva e dal Dirigente Scolastico tutte le informazioni e la documentazione relative alle materie di competenza del Consiglio.

Competenze

Art. 16

Il Consiglio di Istituto

a. approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), di cui all'art. 1, comma 17 della Legge 107/2015, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, sentito anche le altre Agenzie formative e rappresentative del Territorio;

b. delibera il Programma Annuale ed il conto consuntivo (Bilancio d'Istituto), dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;

c. fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, delibera, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

l'adozione del Regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli allievi durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima

- l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche- informatiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni
- l'eventuale adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze territoriali
- i criteri generali per la relazione scuola – famiglia: numero minimo di convocazioni annue dei Consigli d'Intersezione, Interclasse e Classe; numero minimo di ore di colloqui per i genitori di ciascuna classe
- i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione
- la promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione
- la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
- l'adesione volontaria all'assicurazione per gli alunni/e il personale scolastico, previa richiesta di almeno 3 proposte assicurative
- le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;

d. delibera interventi in ordine all'attività negoziale, secondo quanto stabilito dal D.I. n.129 del 28.08.2018;

e. sentito il Collegio dei Docenti, indica alcuni criteri generali permanenti relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;

f. esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento, in regime di autonomia scolastica;

g. esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;

h. delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste dall'art. 326 del Testo Unico;

i. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Là dove modificate rispetto al T.U. n. 297/'94 le competenze ed i compiti del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva (così come quelle del Collegio dei Docenti) vanno integrate o sostituite con le competenze, i compiti e le responsabilità della funzione dirigenziale, così come previsti e definiti:

- dalla L. n. 59 del 15/03/1997
- dal D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- dal D.P.R. n. 132 del 28/02/2003
- dal D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009
- dai CCNL – area V (Dirigenti Scolastici)

In attesa della riforma degli Organi Collegiali, ciò che determina contrasto/conflicto tra T.U. n. 297/94 recepito nel presente Regolamento e le sopraccitate norme, rimane superato nell'applicazione del Decreto o legge temporalmente più recenti.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 17

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno la Giunta esecutiva secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 416/74 composta dal Dirigente Scolastico, che presiede la seduta, e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (membri di diritto); da n. 2 genitori e da n. 2 componenti della scuola, in rappresentanza dei docenti e del personale ATA.

La Giunta esecutiva propone al Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo. La Giunta Esecutiva è chiamata a riunirsi su convocazione del Dirigente Scolastico.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 18

Vedasi allegato n. 1 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (DPR n° 249, 24/06/1998- DPR n° 235, 21/11/2007)

a. L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e da due rappresentanti dei genitori, nominati all'interno del Consiglio d'Istituto.

b. Per la sostituzione dei Membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.

c. L'Organo di Garanzia resta in carica per la durata del Consiglio d'Istituto, che lo designa.

d. L'Organo di Garanzia è chiamato ad esprimersi :

- sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che prevedono il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
- in merito all'applicazione del presente regolamento.

e. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.

f. In caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata:

- convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa
- nomina di volta in volta il segretario verbalizzante.

g. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.

h. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

i. Ciascun Membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

j. Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.

k. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

l. Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.

m. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato. Si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 19

È composto da tutto il personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto Comprensivo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

La partecipazione dei Docenti alle riunioni è obbligatoria.

Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di segretario scegliendolo tra uno dei due docenti collaboratori.

Negli Istituti Comprensivi il Collegio dei Docenti si può articolare in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal Dirigente Scolastico per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche riferite al singolo ordine di scuola, che devono essere coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), di cui all'art. 1, comma 17 della Legge 107/2015. Il Collegio dei Docenti può articolarsi anche in Dipartimenti/Commissioni/Gruppi di lavoro.

Art. 20

Il Collegio dei Docenti, unitario o in forma articolata, svolge le sue funzioni espresse nell'art. 7 del Testo Unico con

a. potere deliberante:

in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. Elabora e delibera il PTOF su Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 107/2015;

b. potere di proposta:

formula proposte al Capo d'Istituto per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;

c. potere di giudizio:

- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'articolo 276 e seguenti del T.U.;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;

d. potere elettorale:

- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante e per i compiti di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 129 ;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe.

Art. 21

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Capo d'Istituto con avviso scritto pubblicizzato 5 giorni prima della data fissata.

Il Collegio dei Docenti può anche essere convocato:

- su propria determinazione in corso di seduta e con la maggioranza dei voti
- su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
- su richiesta deliberata dal Consiglio d'Istituto. In questo caso la richiesta del Consiglio d'Istituto è indirizzata al Capo d'istituto, sulla base di un preciso ordine del giorno.

Art. 22

L'ordine del giorno del Collegio dei Docenti è formulato dal Presidente su:

- propria decisione
- richiesta di almeno un terzo dei docenti membri del collegio
- richiesta del Consiglio d'Istituto
- richiesta dei docenti di ciascun ordine di scuola (a firma dei 2 terzi dei docenti).

Le richieste di argomenti da inserire all'ordine del giorno vanno presentate al Presidente.

Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi all'ordine del giorno, a meno che, prima dell'inizio della seduta, non lo decida il Collegio con approvazione della maggioranza dei componenti. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando riguardano persone, nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute del Collegio non dovrebbero di norma protrarsi per più di tre ore. Al termine delle tre ore si esaurisce l'esame del punto all'ordine del giorno in discussione, poi si aggiorna la seduta.

Di norma non sono ammessi interventi durante la relazione del Presidente. Tutti i componenti il Collegio possono prendere la parola durante le sedute; possono altresì presentare mozioni, proposte, interrogazioni.

Il Presidente ha facoltà di richiamare all'argomento in discussione coloro che divagassero o si dilungassero eccessivamente.

Le votazioni del Collegio dei Docenti avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale; quando si tratta di persone o su richiesta di almeno di un decimo dei componenti presenti, le votazioni avvengono per scrutinio segreto (salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento).

Il Segretario redige i verbali delle sedute nell'apposito registro con pagine numerate.

Un estratto delle delibere viene pubblicato all'albo online, mentre il verbale viene pubblicato sul sito web dell'Istituto nell'area riservata ai Docenti.

La numerazione dei verbali avverrà per anno scolastico.

COMITATO DI VALUTAZIONE

Art. 23

Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell'Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 della Legge 107/2015.

Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto, da due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto, da un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;

Il Comitato di Valutazione esercita altresì le competenze previste dall'art. 440 del T.U. in materia di anno di formazione del personale docente dell'Istituto.

E' convocato dal Dirigente Scolastico a norma di legge e dura in carica tre anni scolastici.

Art. 24

È composto da: il Dirigente scolastico, o suo delegato, il Primo Collaboratore, la Docente Funzione Strumentale "Inclusione alunni/e con B.E.S.", una rappresentanza dei Docenti di sostegno (n. 3 - uno per ogni ordine di scuola) e dei Docenti curricolari (n. 3 - uno per ogni ordine di scuola); gli Operatori dei servizi socio-sanitari di Verdello; n. 2 Genitori (n. 2) e un rappresentante del Personale ATA (Collaboratore Scolastico).

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) si riunisce almeno 2 volte l'anno (SETTEMBRE – MAGGIO) al fine di programmare e valutare l'effettiva attuazione delle attività specifiche, indicate nel PTOF d'Istituto e in quello specifico della disabilità, e di ridefinire quegli aspetti in essi contenuti che richiedano una revisione laddove non dimostrino l'efficacia prevista.

Collabora alle iniziative educative e di integrazione - inclusione degli alunni/e con disabilità predisposte dal Piano Educativo (Art. 15, comma 2, Legge 104/92), in particolare con il compito di:

- a.** analizzare la situazione complessiva nell'ambito dell'Istituto (numero alunni/e, tipologia deficit, tipologia disabilità, classi coinvolte)
- b.** monitorare le risorse disponibili a livello umano e materiale adeguato a disposizione
- c.** formulare proposte al Dirigente scolastico per la richiesta degli insegnanti di sostegno
- d.** ripartire con criteri congruenti le ore complessive di sostegno, assegnate all'inizio dell'anno scolastico alla scuola, tra gli alunni/e disabili
- e.** formulare richieste motivate, tramite l'istituto, per il fabbisogno urgente (attrezzature particolari, sussidi scolastici, contatti con centri di riabilitazione, con ASL e GLIP, ...)
- f.** partecipare alla stesura e verifica del PAI (Piano Annuale dell'Inclusività)
- g.** verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto
- h.** formulare proposte di aggiornamento e formazione per i docenti, per il personale degli EE. LL impegnati nei PEI.

CONSIGLIO D'INTERSEZIONE (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Art. 25

Presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formato dal gruppo docenti e dai rappresentanti eletti dai genitori. I componenti del Consiglio di Intersezione sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, le deliberazioni adottate.

Può essere di sezioni parallele; dura in carica un anno scolastico.

Compiti:

- a.** formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
- b.** verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica;
- c.** agevolare ed estendere i rapporti fra docenti-genitori e alunni/e;
- d.** esprimere il parere circa l'insegnamento alternativo alla Religione Cattolica.

Le riunioni del Consiglio d'Intersezione sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico e si riuniscono, di norma, nei locali scolastici, almeno per n° 2 volte all'anno, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei

componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona: nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.

Di ogni seduta viene redatto il verbale.

CONSIGLIO D'INTERCLASSE (SCUOLA PRIMARIA)

Art. 26

Presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formato dal gruppo docenti e dai Rappresentanti eletti dai genitori. I componenti del Consiglio di Interclasse sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, le deliberazioni adottate.

Può essere di classi parallele, di ciclo; dura in carica un anno scolastico.

Compiti:

- a.** formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
- b.** verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica;
- c.** agevolare ed estendere i rapporti fra docenti-genitori e alunni/e;
- d.** esprimere il parere di competenza in merito all'adozione dei libri di testo;
- e.** esprimere il parere circa l'insegnamento alternativo alla Religione Cattolica.

Le riunioni del Consiglio d'Interclasse sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico.

I Consigli di Interclasse si riuniscono, di norma, nei locali scolastici, almeno per n° 2 volte all'anno, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona: nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.

Di ogni seduta viene redatto il verbale.

CONSIGLIO DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Art. 27

È costituito dal Dirigente Scolastico, da tutti i Docenti della classe e dai rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. È presieduto dal Dirigente o da un docente suo delegato, di regola il Coordinatore della classe; le funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente ad un docente. Le riunioni del Consiglio di Classe sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico.

Le sedute possono essere aperte a tutti i genitori degli studenti/esse della classe, ma il diritto di parola spetta solo agli eletti. I componenti del Consiglio di Classe sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, le deliberazioni adottate.

Al Consiglio di Classe partecipano, inoltre:

- i docenti delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica;
- i docenti di sostegno, che sono contitolari nella classe in cui operano;
- l'operatore tecnologico (o psicopedagogico) solo a titolo consultivo.

Il Consiglio di Classe può essere convocato una volta al mese con i soli docenti, per almeno n° 2 volte all'anno con la presenza di docenti e genitori, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni; si può riunire comunque tutte le volte in cui emergano particolari esigenze. Dura in carica un anno scolastico.

In genere, per la validità delle riunioni, è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio; per la validità degli scrutini è richiesta invece la presenza di tutti i componenti del Consiglio.

Di ogni seduta viene redatto il verbale.

Il Consiglio di Classe Tecnico, con la sola presenza dei Docenti, di norma:

- a.** realizza il coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;
- b.** esamina la situazione di partenza e/o in itinere degli alunni/e e stabilisce le strategie di intervento personalizzato ed individualizzato;
- c.** decide gli interventi di sostegno, di recupero e le attività di approfondimento;
- d.** stabilisce un sistema di valutazione comune tra i docenti della classe;
- e.** valuta periodicamente gli alunni/e, definendo eventualmente modifiche alle strategie d'intervento personalizzato;
- f.** in sede di valutazione finale, esercita lo scrutinio periodico o quadrimestrale e di fine anno scolastico;
- g.** provvede all'analisi del contesto sociale, culturale e familiare della classe e di ogni alunno/a in particolare, al fine di
 - valutare ogni singola situazione
 - definire eventuali azioni pedagogico-didattiche
 - richiedere supporto o interventi di operatori esterni.

Il Consiglio di Classe allargato, con la presenza dei Docenti e dei genitori, generalmente:

- a.** formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- b.** controlla periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica e propone eventuali adeguamenti del programma di lavoro;
- c.** agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti/esse (Patto di corresponsabilità);
- d.** individua i criteri generali di conduzione della classe e le norme di comportamento comuni (condivisione);
- e.** stabilisce le attività integrative da realizzare durante l'anno scolastico;
- f.** formula pareri al Collegio dei Docenti circa la scelta tecnica dei sussidi didattici;
- g.** formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine al Piano Annuale delle attività specificamente connesse con la programmazione didattico - educativa;

- h.** valuta la scelta dei libri di testo;
- i.** indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che si intendono svolgere;
- j.** affronta le problematiche generali di disadattamento scolastico e sociale.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 28

Si svolgono nei locali scolastici e possono essere di classe, di plesso o di tutto l'Istituto Comprensivo. La richiesta deve essere fatta pervenire al Dirigente Scolastico con almeno n° 8 giorni di anticipo e può essere presentata dai genitori eletti nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe per l'assemblea di sezione/classe.

L'assemblea di ogni singola scuola è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure da 100 genitori (50 per la scuola dell'Infanzia).

L'assemblea dell'Istituto Comprensivo è convocata su richiesta di almeno 200 genitori.

Il Dirigente Scolastico autorizza per iscritto la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante avviso scritto e rendendo noto anche l'ordine del giorno. All'assemblea possono partecipare con diritto di parola sia il Dirigente Scolastico sia i docenti, a seconda del tipo di assemblea indetta.

COMITATO DEI GENITORI

Art. 29

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe e di Istituto possono costituire un Comitato dei Genitori. Il Dirigente Scolastico convoca tutti i rappresentanti eletti nei Consigli dell'Istituto Comprensivo per informarli sulla possibilità di costituirsi in questo organismo. Al Comitato viene attribuito il compito di redigere eventualmente un proprio regolamento ed un piano annuale delle attività.

Il Comitato può elaborare, anche sulla base dello scambio di esperienze, indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate dagli altri organi collegiali.

E' auspicabile che i rappresentanti dei genitori indicano assemblee di classe e di ogni ordine di scuola e trovino modalità di comunicazioni alle famiglie (ad esempio periodici resoconti scritti ...) per dare informazioni sulle attività ed iniziative in atto e per potenziare la partecipazione di tutti alla vita della scuola. L'informazione è strumento essenziale per la libera e costruttiva convivenza delle componenti scolastiche.

Il Comitato non può interferire nelle competenze del Collegio dei Docenti, della Dirigenza Scolastica, del Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe e del Consiglio di Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.